

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Marianna Condurro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna Condurro

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, li 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna Condurro



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 9219

30 DIC. 2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 32 DEL 30/11/2016

OGGETTO: **APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017**

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 18.00 nell'Ufficio Comunale di Acuto e nella sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi del D.lgs 267 del 18/08/2000) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Agostini Augusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Petrucci Adelmo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Serafini Leonello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Macciocca Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Falamesca Orazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Cola Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ricci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Agostini Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	D'Ascenzi Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Cori Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bellucci Achille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10	1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Augusto Agostini

COMUNE DI ACUTO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna Condurro.

N. 499 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 30/12/16 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 14/01/17

Acuto 30/12/16

L'impiegato addetto
(Massimo ROSSI)

In Sindaco introduce il quinto punto all'ordine del giorno proponendo la conferma delle aliquote del 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: *3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che dispone *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, non può variare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF vigenti;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2016 con la quale venivano approvate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2016 come di seguito indicato:

- aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- soglia di esenzione per i soggetti che hanno conseguito un reddito IRPEF non superiore ad Euro 13.000,00;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2017 l'aliquota di cui al punto precedente;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 108.355,50 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dall'esenzione di cui sopra;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale al reddito all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 in data 28.06.2012;

Proceduto alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito

Favorevoli 7; Contrari 2 (D'Ascenzi, Cori); Astenuti 1 (Bellucci)

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2017, l'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
2. **DI CONFERMARE** una soglia di esenzione per i soggetti che hanno conseguito un reddito IRPEF non superiore ad Euro 13.000,00;
3. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 108.355,50 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite al precedente punto 1;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito

Favorevoli 7; Contrari 2 (D'Ascenzi, Cori); Astenuti 1 (Bellucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.